



## **RSU ARPAE**

Prot. n. 38/2020/SR

Bologna, 27/03/20

Al Direttore di ARPAE  
Giuseppe Bortone

e p.c.  
Dirigente responsabile Relazioni  
Sindacali  
Lia Manaresi

**Oggetto: richiesta attivazione comitato controllo ARPAE, rilievi rispetto il documento “Emergenza Covid 19 – presidio sedi Arpae”, utilizzo ferie pregresse**

Prima di entrare nei rilievi che solleviamo ci preme anticipare che sarebbe utile un organismo di Agenzia, come auspicato anche dal protocollo Ministero della Salute e Organizzazioni Sindacali del 24 marzo u.s., simile al coordinamento regionale che coinvolga sindacati, RSU e RLS al fine di informare sulla situazione e monitorarla in ARPAE con cadenza settimanale.

Inoltre si chiede se sia stato aggiornato il DVR perchè non risultava trasmesso agli RLS.

Entrando poi nel merito del documento occorre anzitutto evidenziare che il piano presentato appare carente sia nelle motivazioni rispetto all'individuazione delle attività indifferibili svolte da ARPAE in relazione alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, sia rispetto all'effettiva necessità di presenza di personale sul luogo di lavoro da effettuarsi sulla base all'attività svolta, in particolare si ritiene utile al fine di definire l'organico da garantire in sede la valutazione di 3 quesiti da considerare preventivamente :

- l'attività nell'ambito delle funzioni Arpae è ad oggi non rinviabile ?
- l'attività da svolgere da parte del dipendente è o può essere erogabile da remoto ?
- l'attività da erogare corrisponde ad una attività presente in questo momento di emergenza oppure corrisponde ad una attività effettuata in condizioni normali di funzionamento dell'Agenzia e che non corrispondono alla situazione in essere ?

Questo infatti è quanto previsto dal D.L 17/3/2020 all'art 87 c. 1:

*1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri*

su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza:

Tale principio è stato più volte richiamato nella immediata e successiva circolare della Regione Emilia Romagna n.12417 del 18/3/2020.

Il documento approvato da ARPAE invece prevede semplicemente i contingenti del presidio rimandando ad attività indifferibili presumibilmente individuate sulla base delle finalità della stessa ARPAE, senza apparentemente prevedere quanto richiesto con estrema chiarezza dal DL 17/3/2020 e dalla stessa Regione Emilia Romagna, esplicitato al punto 3 della stessa circolare:

***I Dirigenti, sentiti i Direttori Generali o i Direttori di Agenzia, nell'esercizio dei propri poteri di organizzazione delle risorse umane, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività collegate all'emergenza.***

E ancora, al punto 4 della stessa circolare:

*"I Dirigenti responsabili dei servizi, sentiti i Direttori Generali o i Direttori di Agenzia e con riferimento alle proprie attività e all'utenza sia interna sia esterna, individuano in un programma di lavoro:*

*- le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza che non possono essere interrotte o posticipate da svolgere in modalità agile e/o in presenza fisica.*  
*- le attività ordinarie da svolgere esclusivamente in modalità agile o che possono essere posticipate e/o riprogrammate;"*

### **Precisazioni da effettuare sul tema della mobilità dei lavoratori :**

Inoltre, relativamente agli spostamenti nel piano di ARPAE a pag .4 si scrive che :

"Per gli spostamenti lavorativi è tuttavia richiesta una dimostrazione delle esigenze lavorative la quale può consistere in una attestazione, a firma del dirigente responsabile del lavoratore, che indichi la sede di lavoro specifica del dipendente esigibile alle autorità di competenti in caso di controllo....".

Considerato che, in ragione delle recenti modifiche normative, è stato emesso un modello di autodichiarazione relativo agli spostamenti che prevede espressamente che lo spostamento è determinato da "comprovate esigenze lavorative", si ritiene opportuno, qualora si rendesse necessaria la presenza del lavoratore in ufficio, e considerato che trattasi, in caso di controlli, di sanzioni personali penali e amministrative, l'emissione da parte del Dirigente di riferimento di specifica attestazione contenente:

- l'indicazione della sede di lavoro;
- la dichiarazione che le attività da svolgere sono indifferibili e richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza sanitaria (condizione richiesta dal DL per gli spostamenti);

- il nome dell'operatore e la data per la quale si richiede la presenza sul luogo di lavoro;
- la firma del dirigente.

Pertanto a parere delle scriventi OO.SS. Moduli di attestazione non completi delle parti sopraindicate si ritengono non tutelanti per i lavoratori e pertanto da rivedere.

Inoltre, senza voler irrigidire la procedura non si ritiene opportuno l'invio di autorizzazioni in bianco (ovverosia senza il nome dell'operatore)

**A titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi di attività per le quali si ritiene opportuna una valutazione da parte Aziendale in relazione al documento ARPAE - "Emergenza Covid 19 – presidio sedi Arpae"**

Con riferimento ai SAC le cui funzioni sono sostanzialmente riconducibili alle attività istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni ed ai relativi atti collegati (es. diffide), si evidenzia anzitutto che per la definizione delle attività indifferibili di cui all'art. 87 del D.L 17/3/2020 che "richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza" risulta imprescindibile considerare quanto indicato all'art. 103 del DL 18/2020 secondo cui:

*"(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)*

*1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020."*

.....

*"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".*

Pertanto, come evidenziato a tale riguardo anche dalla RER con propria circolare 234624 del 18/3/2020, poichè *"la sospensione si applica a tutti i termini relativi ad ogni provvedimento amministrativo, disciplinato da legge statale o regionale"*, certamente nella fase transitoria di sospensione, vengono a cadere tutti gli eventuali motivi di indifferibilità delle attività dei SAC, e quindi non risulta necessaria la presenza sul luogo di lavoro.

Tuttavia al di là della sopracitata sospensione, riprendendo quanto previsto dall'art.87 D.L 18 del 17/3/2020, e secondo quanto circostanziato nella circolare della RER 12417 del 18/3/2020, contenente le misure organizzative per la gestione dell'emergenza Covid-19 che costituiscono indirizzo per i dipendenti di ARPAE, la presenza fisica è richiesta solo nel caso di svolgimento di attività legate all'emergenza sanitaria e qualora le stesse non possano essere svolte in modalità smart working.

Si ribadisce pertanto che non risultano chiari quali sono i motivi per cui si ritengono attività indifferibili funzionali all'emergenza sanitaria le attività svolte nei SAC.

Qualora si volesse comunque riconoscere le attività dei SAC come funzionali all'emergenza sanitaria Covid-19, si evidenzia che tutte le attività dei SAC possono essere effettuate, senza alcun impedimento in modalità di lavoro smart working.

Infatti per ogni operatore:

- è costantemente disponibile la documentazione (mediante gestione in remoto del PC) presentata per il rilascio degli atti di competenza SAC, in quanto le istanze e la relativa documentazione vengono presentate via PEC, e mediante la gestione "in remoto" della propria postazione ogni operatore può accedere continuamente a tale documentazione;
- ogni operatore può interagire con i colleghi mediante modalità telematica;
- l'attività di ricevimento al pubblico (pur essendo sospesa fino al 3/4/2020, come evidenziato nella circolare della RER 12417 del 18/3/2020) può comunque sempre essere garantita mediante modalità telematica o telefonica accordandosi con gli operatori che sono reperibili telefonicamente;
- le conferenze di servizi funzionali ai procedimenti amministrativi possono essere svolte mediante modalità telematica.

**In conclusione, nel rispetto di quanto definito dal D.L 18 del 17/3/2020 e circostanziato nella circolare della RER 12417 del 18/3/2020, le attività dei SAC, che costituiscono servizi di pubblica utilità, anche nell'eventualità che vengano riconosciute come indifferibili ai fini dell'emergenza sanitaria COVID-19 (sfuggono però le motivazioni di tale indifferibilità) parrebbe che possano essere svolte in modalità smart working senza pregiudicare la funzionalità dei Servizi stessi e non necessitano di alcuna presenza sul luogo di lavoro.**

**Nel caso di presidio riferito alla apertura della sede, ma andrebbe compresa la necessità del mantenerla aperta fisicamente visto che è possibile farlo virtualmente in diversi casi, si ritiene che il numero di dipendenti possa essere ridotto al minimo indispensabile e comunque essendo una attività di presidio debba essere uguale in ogni sede.**

Nelle sedi Apa riteniamo importante riportare solo come parte delle strutture le condizioni individuate per I Servizi Territoriali ed I Servizi Sistemi Ambientali.

Servizio Territoriale: si premette innanzitutto che non si rilevano attività indifferibili legate all'emergenza sanitaria COVID-19 di competenza ai sensi dell'art. 87 c. 1 lettera a).

Se comunque si volesse riconoscere le attività di presidio del servizio territoriale come funzionali all'emergenza sanitaria Covid-19, si evidenzia che tali attività possono essere effettuate, senza alcun impedimento, in modalità di lavoro smart working, richiamando il personale in sede eventualmente per recuperare il materiale necessario per gestire la segnalazione. In tal caso, solo qualora ci fosse necessità di recarsi in sede, il dirigente potrebbe autorizzare lo spostamento.

**Nel caso di presidio riferito alla apertura della sede si ritiene comunque che il numero di dipendenti possa essere ridotto ulteriormente fin anche ad 1 solo dipendente per distretto, solo se necessario, con la possibilità di attivare un collega operativo in smart working; anche in questo caso si evidenzia che per un'attività di presidio il numero di addetti debba essere uguale in ogni sede.**

Servizio Sistemi Ambientali: si premette innanzitutto che non si rilevano attività indifferibili legate all'emergenza sanitaria COVID-19 di competenza ai sensi dell'art. 87 c. 1 lettera a).

Se comunque si volesse riconoscere le attività di presidio del servizio come funzionali all'emergenza sanitaria Covid-19, si evidenzia che tali attività possono essere effettuate, senza alcun impedimento, in modalità di lavoro smart working.

La rete regionale di qualità dell'aria, ad esempio, è gestita solo da alcune persone addette, la cui validazione dei dati può essere fatta in via prioritaria in smart-working.

Da valutare invece la presenza in sede se necessaria per altre attività, secondo i principi riportati nella premessa .

La giustificazione del garantire la presenza in sede di operatori dell'SSA, *“qualora gli operatori del servizio territoriale escono”* appare eccessiva e comunque decade sulla base di quanto riportato sopra per gli stessi operatori del servizio territoriale.

In merito agli operatori protocollo si rileva assolutamente marginale la quantità di pratiche cartacee in arrivo e partenza, sia in termini assoluti in tempi di “normale “funzionamento dei servizi, tanto più in questo periodo di “fermo amministrativo”, se non strettamente legato all'emergenza sanitaria, per la quale al momento non ci pare si rilevino i presupposti.

Per quanto concerne la Direzione Tecnica e ed il laboratorio multisito, riteniamo opportuno evidenziare come la situazione della sede della DT veda un numero variabile di operatori da 2 a 4 presenti in sede e non sia chiaro quali siano le attività da garantire e presidiare per il funzionamento a supporto dell'individuazione di 4 lavoratori, inoltre vi è una certa disomogeneità tra il personale dei CTR , dove in alcuni casi come la radiattività di PC viene indicato il presidio di 1 operatore durante la settimana, mentre in altri come il CTR ambiente e prevenzione e salute dove su in organico non superiore a 5 o 6 unità di personale complessivamente (compresi i dirigenti) , si danno indicazioni di garantire 2 persone al giorno, una scelta quantomeno discutibile.

Un approfondimento ulteriore, lo presentiamo in merito alla situazione del Laboratorio Multisito dove , a margine dell'emergenza Covid 19 , ci preme ribadire che nella sede di Ravenna a tutt'oggi ci sono gravi problemi legati al funzionamento dell'impianto di riscaldamento con gli ambienti di lavoro , ed in particolare i laboratori , che si trovano a lavorare con valori anche inferiori ai 15 gradi come ci viene riferito dal personale .

Premesso che tutte le attività elencate nell'Allegato al Protocollo d'intesa Arpa e OO.SS. volto ad individuare le attività indifferibili da svolgere in presenza, ai sensi dell'art. 1 c. 6 del DPCM del 11 marzo 2020, non possono a nostro avviso essere definite tali, di seguito si esprimono le seguenti considerazioni:

- Al primo punto si trova l'attività analitica a supporto del Servizio Sanitario: si tratta per lo più di campioni di acque potabili e di acque di piscina campionate da operatori del servizio di igiene pubblica e per quanto riguarda la tipologia potabile sono volte al controllo dell'acqua della rete acquedottistica che in primis è soggetta alle verifiche da parte del gestore della rete acquedottistica. Si ricorda anche che l'attività analitica è prestata a favore del Servizio Sanitario con una programmazione dei campionamenti concordata annualmente e che tale programma comprende anche gli autocontrolli che devono essere compiuti dal gestore. Per venire poi ai campioni di acque di piscina, si rileva che gli stabilimenti risultano ormai non accessibili al pubblico. Un'altra tipologia attiene, in via residuale, ai campioni effettuati per il monitoraggio dello stato delle acque superficiali, anche se data l'emergenza si ritiene che tale attività sia da considerarsi molto ristretta o addirittura inesistente visto che i campioni vengono di prassi prelevati proprio da Arpa, così come quella svolta sulle acque minerali alla sorgente che risultano campioni programmabili .

- Al secondo punto si trova l'attività analitica relativa a campioni deteriorabili: si tratta di

alimenti normalmente campionati dai NAS in base a segnalazioni di consumatori o in base ad un programma pianificato di verifiche presso aziende produttrici. Pare che l'attività programmata dei NAS sarà sospesa, in questo frangente e comunque la maggioranza degli esercizi al momento è chiusa.

- Al terzo punto si trova l'attività analitica relativa a campioni connessi a segnalazioni ambientali (SIA) e ad emergenze ambientali i quali sono per definizione eseguiti per così dire 'all'uopo'. Spiegando meglio, s'intende che gli operatori che intervengono decidono se è il caso di campionare in considerazione di molti fattori contingenti e, se del caso, hanno già coscienza che i campioni effettuati verranno inviati al laboratorio di Bologna. Tale attività può continuare ad essere svolta come in PD: durante le ore di servizio 8-18 da op ST regolarmente in servizio ma disponibili a intervenire 'su chiamata' del dirigente/IF (quindi potrebbero essere considerati in attività di smartworking) , mentre dalle 18-8 continuerà ad essere svolta in PD.

Trattazione a parte è richiesta per i campioni di controllo allo scarico dei depuratori, che sono attività programmata per definizione, per i quali valgono le stesse considerazioni fatte per i campioni di acque potabili.

Per quanto riguarda le attività a supporto dell'Autorità Giudiziaria, premesso che risulta che diversi tribunali hanno ridotto (o sospeso) l'attività, le attività legate a compiti di UPG si ritiene possano essere condotte con le stesse modalità delle emergenze ambientali.

- Le acque potabili comprendono anche le acque di DIALISI, forse queste sono le uniche analisi che non possono essere evitate.
- Legionella e salmonella anche queste se necessario sono da fare ma gli operatori abilitati ad alcune analisi non è detto che lo siano per altre (anche questo si potrebbe individuare come "all'uopo" si chiamano le persone che sono abilitate nel momento in cui si ha una richiesta specifica)

In conclusione si ritiene utile poi esprimere una considerazione generale sull'attività analitica ambientale legata alle attività produttive industriali in senso stretto nonché a quella effettuata a fini fiscali: per entrambe le tipologie, va rilevato che con il decreto legge 'Cura Italia' e il successivo DPCM 22 marzo 2020 è stata di fatto sospesa l'attività della maggior parte della realtà produttiva del territorio regionale, risulta infatti inibita anche la possibilità di spostamenti tra comuni, pertanto anche questa tipologia di campioni risulta pressoché azzerata. In ultima analisi rimane la possibilità di svolgere determinazioni di campioni fiscali imprescindibili per i quali si potrebbe valutare di ricorrere alle stesse modalità stabilite durante l'orario di PD.

Dalle considerazioni sopra esposte, emerge che nessuna delle attività relative alle analisi di matrici ambientali, che vengono ordinariamente svolte nei laboratori di Arpae, hanno in alcun modo a che fare con l'emergenza Covid-19 essendo essa un'emergenza di tipo strettamente sanitario senza alcuna connotazione o risvolto di tipo ambientale.

Infine si coglie l'occasione per sottolineare come per questi professionisti se posti in lavoro agile ci possano essere metodi da scrivere, protocolli da sistemare, normativa e metodi da studiare, fogli di calcolo da predisporre, campioni da refertare, corsi online da fare e aggiornamenti proposti dalle ditte sulla strumentazione tecnica che al momento non sembrano essere presi in considerazione.

Relativamente al Simc settore Idrologia di Parma , a fronte di 1 o 2 turnisti idrologia per 5 giorni a settimana. 2 unità in fase di allerta/monitoraggio, si ravvisa la possibilità in fase non di monitoraggio/allerta di effettuare l'attività in smart working.

Evidenziamo inoltre la situazione degli operatori della sala operativa meteo, i quali, pur potendo svolgere pienamente il proprio lavoro in smart working, si sono trovati di fronte a una riduzione, unilaterale e non concordata da parte della dirigenza, del numero dei turni giornalieri.

La definizione di un presidio minimo, e la conseguente riduzione della presenza fisica del personale, è una cosa assolutamente condivisibile per la tutela e la salvaguardia della salute, ma non deve essere usata in modo strumentale per aggravare la condizione di lavoro del personale, se lo svolgimento delle attività può essere fatto completamente da remoto.

Infatti, questa riduzione del personale in turno non è stata accompagnata da un analogo restringimento del perimetro delle attività, comportando un generale aumento del carico di lavoro, soprattutto nei giorni di maltempo.

A tutto questo si aggiunge da parte del dirigente una gestione non programmata e fatta giorno per giorno, dei turni della sala operativa.

Ad alcuni operatori è stato comunicato, per mail, la sera prima di essere in turno la mattina dopo.

È una situazione nella quale la dirigenza Simc sta scavalcando tutti gli accordi sindacali presi, lasciando gli operatori della sala operativa in uno stato di profondo sconforto, soprattutto dopo che nelle ultime settimane si erano prodigati al massimo per predisporre che tutte le attività potessero essere effettuate da remoto.

Consapevoli di non aver rappresentato tutte le strutture dell'Agenzia, non riportando ad esempio le funzioni svolte dalla Direzione Generale ed Amministrativa così come della SOD, riteniamo che quanto sopracitato possa essere valutato come esempio su alcuni settori di Arpae Emilia Romagna, tenuto conto che l'attivazione di un Comitato congiunto tra Azienda e OOSS e RSU e RLS , così come indicato in premessa, possa essere un momento di confronto e propositivo per raffrontarsi sul tema degli organici da garantire.

**Infine per quanto riguarda l'utilizzo delle ferie si puntualizza che il decreto prevede solo quelle pregresse che una volta esaurite (insieme agli altri istituti previsti all'art. 87 c. 3 del DL 18/20) vanno sostituite con l'esenzione del personale dal servizio, si chiede dunque di verificare che non vi siano applicazioni difformi da tale previsione.**

In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.

P/ FP CGIL Emilia Romagna  
*Marco Blanzieri*

P/ CISL FP Emilia Romagna  
*Davide Battini*

P/ UIL FPL Emilia Romagna  
*Cristian Ruiu*

